



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

Giudice Sportivo dispositivo n. 24021

Torino, 30 maggio 2024

Spett. Federazione FIPAP
c.a. Segr. Gen. Gian Pietro Pepino

Spett.le Procuratore Federale

Il Giudice Sportivo

- Visto il rapporto arbitrale relativo all'incontro svoltosi il 21.5.2024 a Bubbio tra soc. Bubbio e Pall. Ricca (serie B);
- Visto il rapporto arbitrale relativo all'incontro svoltosi il 21.5.2024 a Bubbio tra soc. Bubbio e Cortemilia (cat. Pulcini);
- Rilevato in fatto che secondo i Rapporti arbitrali *“Nella piazza di Bubbio manca la bandiera fissa, sui tetti, in direzione verso l'intra dello zero e le linee laterali sinistre di demarcazione sono storte.”*;
- Considerato in diritto che le condizioni del campo come descritte nei rapporti arbitrali contrastano con quanto prevede la Reg. 1 del Regolamento Tecnico: *“(...) Le estremità dei campi sono delimitate da antenne dipinte di colore visibile e comunque di contrasto, di almeno mt. 6 di altezza, sormontate da bandierine rigide, le quali debbono essere rivolte verso l'esterno del campo. Dette antenne, nei campi alla lizza (senza muro di appoggio) devono essere infisse ai quattro angoli del rettangolo di gioco. Nei campi con muro di appoggio, dette antenne, saranno poste soltanto agli angoli opposti al muro stesso. Dal lato del muro, il limite sarà segnato da bandierine fisse ed una linea bianca perpendicolare al terreno di gioco.”*;

Infligge alla soc. Bubbio la sanzione dell'ammonizione, rimproverandola ed invitandola ad adeguare le dotazioni del campo di gioco di Bubbio alle previsioni del Regolamento Tecnico e ad astenersi da altre infrazioni analoghe.

Il Giudice Sportivo
avv. Gianni Martino